

**PRELIMINARE DI COSTITUZIONE
DI DIRITTO DI SUPERFICIE**
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici
del mese di aprile.

In Gela, in Corso Vittorio Emanuele n. 231.

Innanzi a me, Dott.ssa Giorgia Damiata, Notaio con sede in Gela, iscritta a ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Caltanissetta e Gela,

SONO PRESENTI

- PUCI ORAZIO, nato a Butera (CL) il 13 aprile 1926 ed ivi residente in via Labbate n. 2, C.F.: PCU RZO 26D13 B302K (di seguito "Promittente Concedente");

- SCIUTO GUIDO, nato a Enna (EN) il 01/07/1978, C.F.: SCT GDU 78L01 C342E, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di amministratore unico della società a responsabilità limitata "PV HELIOS S.R.L.", con sede legale in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Roma n. 44, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al numero, coincidente con codice fiscale e partita iva, 01290230869, REA n. EN-426832, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola/00), interamente sottoscritto e versato, legittimato al presente atto in forza di legge e di statuto.

(di seguito denominata "la Società" o "Parte Promittente Acquirente")

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo,

premettono che:

1. la Società opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili ed intende realizzare, mettere in esercizio e gestire impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica;
2. la Promittente Concedente risulta piena ed esclusiva proprietaria dell'appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Butera (CL) alla Contrada Pozzillo, dell'estensione catastale complessiva ettari ventisei are ventinove e centiare zero (ha 26 are 29 ca 00) e comunque per quanto in effetti si trova; identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 200, Particelle 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 128 (di seguito il "Terreno");
3. che il citato appezzamento di terreno è pervenuto a parte Promittente Concedente in forza dei seguenti titoli:
 - quanto alle particelle 9 e 128 sono state acquistate come bene personale in forza di atto di compravendita del 26 luglio 1989 ai rogiti del Notaio Emanuele Sergio Scichilone di Mazzarino, Rep. N. 7103, registrato a Gela l'8 agosto 1989 al n. 1323 e debitamente trascritto;
 - quanto alle particelle 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 sono state acquistate come bene personale in forza di atto di compraven-



dita del 24 ottobre 1984 ai rogiti del Notaio Giuseppe Mazzara di Butera, Rep. N. 289, registrato a gela l'8 novembre 1984 al n. 3760 e trascritto a Caltanissetta il 19 novembre 1984 ai nn. 14109/12230;

4. la Società è interessata alla realizzazione di uno più impianti fotovoltaici, nonché delle opere accessorie e di collegamento per la produzione di energia su parte del Terreno, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali modifiche all'impianto o al progetto relativo a tale impianto (di seguito l'Impianto");

5. che al fine di realizzare l'impianto e svolgere l'attività di produzione di energia elettrica, la Società dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi amministrativi necessari e le autorizzazioni di allacciamento alla rete di distribuzione elettrica (di seguito le "Autorizzazioni");

6. che la Promittente Concedente è disposta a concedere alla Società il diritto di superficie sul suddetto Terreno garantendo, al contempo, alla stessa il regolamentato passaggio dai terreni limitrofi di sua proprietà al fine di consentire il transito a mezzi e a persone addette alla realizzazione dell'impianto;

7. Che la Società dichiara di conoscere lo stato del Terreno oggetto del presente contratto e di essere a conoscenza dell'attuale destinazione agricola dello stesso.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Consenso ed oggetto

Parte promittente Concedente, in persona di PUCI ORAZIO, si obbliga a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 952, comma 1, c.c., in favore della Società "PV HELIOS S.R.L.", che come rappresentata, si obbliga ad accettare, per sé o per persona da nominare, il diritto di superficie per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, delle opere di rete e di tutto quanto necessario al suo funzionamento, sul seguente immobile:

- appezzamento di terreno sito nel Comune di Butera (CL) alla Contrada Pozzillo, esteso complessivamente ettari ventisei are ventinove e centiare zero (ha 26 are 29 ca 00) e comunque per quanto in effetti si trova.

Identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 200, particelle:

- 9, seminativo 3, ha 2 are 19 ca 20, R.D. Euro 67,92 - R.A. Euro 20,38;

Confinante con proprietà Lo Bartolo o suoi aventi causa da tre lati.

- 10, seminativo 3, ha 2 are 31 ca 00, R.D. Euro 71,58 - R.A. Euro 21,47;

Confinante con trazzera, con proprietà Celestri e con proprietà Lo Bartolo o loro aventi causa.

- 11, seminativo 3, ha 3 are 62 ca 60, R.D. Euro 112,36 - R.A.

Euro 33,71;

- 12, seminativo 3, ha 7 are 23 ca 20, R.D. Euro 224,10 - R.A. Euro 67,23;

Confinante la part. 11 e 12 nel loro complesso con proprietà eredi La Placa, con trazzera e con proprietà La Bella o loro aventi causa.

- 20, seminativo 3, ha 3 are 35 ca 40, R.D. Euro 103,93 - R.A. Euro 31,18;

- 21, seminativo 3, ha 1 are 82 ca 00, R.D. Euro 56,40 - R.A. Euro 16,92;

- 22, seminativo 3, ha 1 are 96 ca 00, R.D. Euro 60,74 - R.A. Euro 18,22;

- 23, seminativo 3, ha 1 are 97 ca 80, R.D. Euro 61,29 - R.A. Euro 18,39;

- 24, seminativo 3, ha 1 are 11 ca 40, R.D. Euro 34,52 - R.A. Euro 10,36;

Confinati la part. 20, 21, 22, 23, 24 nel loro complesso con proprietà Giarrizzo, con stradale, con proprietà Contrafatto, con proprietà Saeli e con proprietà Gallo o loro aventi causa

- 128, AA pascolo 1, are 60 ca 00, R.D. Euro 9,30 - R.A. Euro 3,10; AB seminativo 3. are 10 ca 40, R.D. Euro 3,22 - R.A. Euro 0,97;

Confinante con proprietà di parte venditrice o suoi aventi causa, da tutti e tre i lati.

Indi, Parte promittente Venditrice, in persona di PUCI ORAZIO, si obbliga a costituire, in favore della Società "PV HELIOS S.R.L.", che come rappresentata, si obbliga ad accettare, per sé o per persona da nominare, diritto di servitù elettrica, di cavidotto e di passaggio necessarie o opportune ai fini di consentire il passaggio di condutture elettriche, necessarie per la realizzazione, il funzionamento, la gestione e la manutenzione dell'Impianto nonché, in generale, per ogni operazione relativa alla produzione ed al trasporto dell'energia elettrica dallo stesso prodotta e al passaggio dei mezzi per la manutenzione e gestione dell'impianto (le "Servitù").

Si precisa che il contenuto e le caratteristiche delle Servitù saranno meglio determinate al momento della presentazione del progetto definitivo di realizzazione dell'impianto.

Articolo 2 - Precisazioni

Parte promittente Concedente dichiara che quanto in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova a corpo, con ogni annesso e connesso, accessione, accessorio, diritto, peso e servitù inerenti, in massima come sin qui posseduto, goduto e pervenuto.

Parte promittente Concedente dichiara che l'immobile verrà trasferito nello stato di fatto conforme ai dati catastali sopra citati.

Le parti danno atto che l'Impianto ed ogni altra costruzione o manufatto a questo relativi o comunque connessi saranno di esclusiva proprietà della Società o dei suoi aventi causa. È

esclusa qualsivoglia indennità o corrispettivo ulteriore rispetto a quanto qui previsto in favore del Concedente, il quale espressamente vi rinunzia sin d'ora dichiarando che di ciò si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo.

Articolo 3 - Garanzie

Parte promittente Concedente garantisce inoltre la libertà di quanto in oggetto, ad oggi ed al momento della stipula dell'atto definitivo, da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, diritti reali e comunque vincoli che possano pregiudicarne la disponibilità ed il godimento.

Parte promittente Concedente garantisce inoltre che:

- di avere piena conoscenza dell'attività a cui verrà adibita il Terreno, e di non avere alcuna doglianza o pretesa ad alcun titolo connessa alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico;
- che non vi siano terzi che possano vantare diritti di prelazione relativamente a quanto oggetto del presente.

Parte promittente Concedente si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Parte promissaria Acquirente qualsiasi circostanza di fatto o di diritto che possa incidere negativamente sui propri diritti e/o sui diritti di Parte promissaria Acquirente in relazione a quanto oggetto del presente ed all'Impianto Fotovoltaico;
- ad attivarsi tempestivamente al fine di porre in essere ogni misura necessaria od opportuna a tutelare tali diritti;
- a non effettuare alcuna attività che possa intralciare l'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, funzionamento, gestione e manutenzione dell'Impianto, nonché ad astenersi dal concedere diritti a terzi di qualunque natura che contrastino con i diritti concessi a favore della Società sul Terreno e dal porre in essere qualsiasi atto che possa recare pregiudizio all'Impianto, ovvero ne ostacoli la normale utilizzazione, ovvero ancora diminuisca, renda maggiormente difficile o impedisca l'esercizio dei diritti concessi alla Società con il Contratto Definitivo

Articolo 4 - Prezzo

Le Parti convengono che il Diritto di Superficie e tutti i diritti, azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, necessarie e/o afferenti la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione, la gestione e il funzionamento dell'Impianto saranno concessi a fronte di un canone annuo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni ettaro di Terreno. Il pagamento del suddetto prezzo verrà liquidato annualmente, mediante mezzi di pagamento tracciabile, entro il primo mese successivo a decorrere dalla data di efficacia del Contratto Definitivo.

Il prezzo sarà calcolato moltiplicando Euro 2.000,00 (duemila/00) per ettari 26,29 (ventisei virgola ventinove) e quindi la cessione procede per l'importo totale di euro 52.580,00 (cinquantaduemila cinquecentoottanta/00) annui.

Detto prezzo verrà regolato con le seguenti modalità:

- quanto ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) che la parte promittente venditrice dichiara aver già ricevuto, a titolo di caparra confirmatoria, tramite bonifico bancario (TRN: 0306923426420506488373083730IT) eseguito in data 30.12.2020 per la sottoscrizione del presente contratto preliminare, da imputarsi a scomputo sul saldo finale;
- quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) vengono corrisposti, a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di bonifico bancario tratto in data 12 aprile 2021, intestato a Puci Orazio, numero identificativo. 104655696, da imputarsi a scomputo sul saldo finale;

Della detta somma Parte Promittente Concedente rilascia corrispondente quietanza.

- ulteriori depositi di euro 5.000 (cinquemila/00) verranno versati, con cadenza di 12 (dodici) mesi fino alla data di sottoscrizione del contratto definitivo, da imputarsi a scomputo sul saldo finale;

Per tali ulteriori somme costituirà quietanza liberatoria la contabile bancaria di avvenuto pagamento.

In considerazione della particolare natura del bene concesso in godimento, le Parti convengono espressamente che non saranno dovuti oneri accessori.

Il saldo del prezzo sarà versato entro la data della stipula del Contratto Definitivo.

Articolo 5 - Provenienza

Quanto promesso in vendita è pervenuto a parte promittente concedente in forza di giusti titoli già citati in premessa.

Articolo 6 - Possesso e data di stipula definitivo

Le parti espressamente convengono che il possesso di quanto in oggetto del presente si trasferirà al momento della stipula dell'atto pubblico definitivo che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di impugnazione dell'Autorizzazione Unica (o PAUR o PAS a seconda dei casi) ex Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 che la Società si impegna ad ottenere e comunque entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Ove il Contratto Definitivo non venga sottoscritto entro tale data, il presente Contratto si rinnoverà automaticamente per una volta per un periodo di 12 (dodici) mesi dietro pagamento di euro 100,00 (cento/00) per ogni ettaro utile.

Le parti si danno reciprocamente atto che il termine è da intendersi perentorio.

La Società, qualora necessario, si riserva la facoltà di concludere anche più di un Contratto Definitivo su singole porzioni del Terreno al fine di suddividere il/gli Impianti fotovoltaici da realizzare.

Art. 7 - Durata

La durata del diritto di superficie e dei diritti di servitù eventualmente costituiti è convenuta dalle parti in anni 20



(venti) decorrenti dalla data di stipula dell'atto Definitivo, come sopra convenuta.

La Società alla scadenza del Contratto Definitivo avrà facoltà di chiedere la proroga dello stesso per ulteriori anni 20 (venti), previa comunicazione alla Promittente Concedente 12 (dodici) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r. o altro mezzo equipollente. In caso di esercizio di tale facoltà da parte della Società, il Promittente Concedente o il suo avente causa interverrà, su richiesta della stessa, ad ogni atto che si renderà necessario per formalizzare il rinnovo del Contratto Definitivo.

Art.8 - Condizione risolutiva

L'impegno alla sottoscrizione del Contratto Definitivo assunto dalle Parti è condizionato risolutivamente:

- all'ottenimento da parte della Società di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione, manutenzione ed esercizio dell'Impianto per la produzione di energia elettrica;
- alla possibilità di allacciamento alla rete di distribuzione elettrica a condizioni tali da rendere economicamente conveniente la realizzazione dell'Impianto;

Il mancato rilascio delle suddette Autorizzazioni entro 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo preliminare implicherà il rinnovo automatico ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.

Le predette condizioni si intendono poste nell'esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, anche nell'ipotesi di mancato avveramento di una o più delle condizioni stesse, di recedere o di proseguire ugualmente alla stipula del Contratto Definitivo anche negoziando condizioni diverse, purché accettate, alla luce dell'eventuale nuova situazione determinatasi, dal Promittente Concedente.

Art. 9 - Recesso

La Società avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto qualora dovessero verificarsi fatti impeditivi del procedimento di autorizzazione e di realizzazione dell'Impianto, indipendenti dalla volontà della stessa, tali da ostacolarne o renderne antieconomica la realizzazione (in via esemplificativa e non esaustiva, variazioni di normativa atte a diminuire tangibilmente, anche in via indiretta, la redditività dell'Impianto e/o ad incrementarne i costi di realizzazione).

La Società avrà altresì diritto di recedere dal Contratto Definitivo previa comunicazione al Promittente Concedente da inviarsi a mezzo raccomandata a/r almeno 180 giorni prima della data in cui il recesso ha efficacia.

In caso di esercizio della Società del suddetto diritto di recesso, nessuna delle Parti avrà nulla da pretendere dall'altra ad alcun titolo per la mancata prosecuzione dei rapporti, e le somme già versate a titolo di caparra saranno trattenute dalla parte Promittente Concedente.

Il Promittente Concedente non avrà in alcun caso diritto di recedere dal presente Contratto o dal Contratto Definitivo. Qualora la Società decida di non intendere proseguire nello sviluppo o nella realizzazione dell'Impianto è tenuta a inviare comunicazione per iscritto al Promittente Concedente entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo preliminare. In tale evenienza le caparre già versate non saranno restituite.

ART. 9 - Accesso all'area

La Promittente Concedente si impegna, nel periodo intercorrente tra la firma del presente Contratto e la stipula del Contratto Definitivo, a permettere lo svolgimento di ogni attività di verifica, di ispezione, di controllo e di rilevazione di stati, situazioni e dati, relativi al Terreno, il tutto a cura e spese della Promissaria Acquirente.

Tutto quanto sopra pattuito dovrà avvenire nella maniera meno incomoda per la proprietà. La Promittente Concedente si impegna ad assistere in modo ragionevole la Promissaria Acquirente nello svolgimento, da parte della Promissaria Acquirente, delle attività di cui al suddetto paragrafo.

Articolo 10 - Condizioni generali

Allo scopo, Parte promissaria Acquirente, come previsto dalle normative vigenti in materia, presenterà apposita polizza fideiussoria alla Regione Siciliana per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica dell'Impianto, prima della realizzazione delle relative opere.

Le Parti convengono che la Società, ove a suo insindacabile giudizio intenda provvedere alla costituzione di garanzie in favore di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli enti finanziatori, avrà facoltà di concedere in garanzia l'Impianto, nonché il Diritto di Superficie e le Servitù sul Terreno e il Promittente Concedente acconsente sin d'ora, senza eccezione di sorta, a che ai suddetti terzi possano considerarsi ceduti per tale finalità i diritti vantati dalla Società sul Terreno, così come acconsente a che i terzi possano esercitare i diritti nascenti dalla prestazione di eventuali garanzie. Eventuali garanzie concesse a qualunque titolo a terzi dovranno cessare alla cessazione del diritto di superficie e la Società si impegna e obbliga a far cancellare dette iscrizioni.

ART 11 - Cessione del Contratto

Le Parti concordano che il presente Contratto o il Contratto Definitivo potranno essere ceduti dalla Società a terzi, persone fisiche o giuridiche, con semplice comunicazione resa al Promittente Concedente.

Il Promittente Concedente presta sin d'ora il proprio consenso a tale cessione e si impegna a sottoscrivere i documenti necessari al perfezionamento della cessione.

ART. 12 - Clausole Finali

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, la

parte Promittente Concedente si obbliga a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata a/r la propria intenzione di vendere tutto o parte del Terreno, riconoscendo a quest'ultima una prelazione sulla vendita. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, i termini e le condizioni della vendita, nonché l'invito ad esercitare il diritto di prelazione, salvo non si tratti di donazione e/o di vendita a parenti di primo grado. La Società avrà prelazione, a parità di condizioni, per l'acquisto anche parziale del Terreno. La Società avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della suddetta comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a/r da inviare al Promissario Concedente entro il termine suddetto.

Le Parti convengono che alla cessazione del Contratto Definitivo, per qualsiasi motivo, tutte le costruzioni ed i manufatti relativi all'Impianto rimarranno di esclusiva proprietà della Società, con esclusione di ogni indennità o compenso in favore del Promittente Concedente o suoi aventi causa, il quale sin d'ora espressamente vi rinuncia, dando atto che si è tenuto conto di detta circostanza in sede di determinazione del prezzo. La Società, inoltre, avrà il diritto e l'obbligo di rimuovere ed asportare l'Impianto e ogni sua componente, ivi incluse le eventuali costruzioni e installazioni nonché le eventuali addizioni e accessioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le strutture, le cabine elettriche, l'elettrodotto), poste sul Terreno, in qualunque momento. La Società dovrà mantenere il Terreno in buono stato provvedendo a restituirlo al Promittente Concedente nello stesso stato di fatto, così come originariamente consegnato alla data di stipula del Contratto Definitivo.

Il Promittente Concedente consente e autorizza sin d'ora, e si impegna a consentire ed autorizzare espressamente nel Contratto Definitivo, ad ogni effetto di legge, la Società a realizzare sul Terreno tutti i lavori necessari a realizzare ed installare le opere funzionali ed accessorie all'Impianto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posa ed il passaggio di cavi).

Le Parti riconoscono che con la sottoscrizione del presente Contratto il Promittente Concedente presta espressamente il proprio consenso e conferisce delega, ad ogni effetto di legge, alla Società affinché la stessa possa presentare le istanze ed ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione o altro atto o provvedimento amministrativo richiesto per l'installazione dei pannelli fotovoltaici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorizzazione Unica, SCIA, PAS, etc.) e la realizzazione e la gestione di uno o più impianti e di ogni opera o lavoro ad essa relativa e/o accessoria.

Ove richiesto dalle pubbliche autorità, il Promittente Concedente

dente si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a fornire dichiarazioni di assenso ed a sottoscrivere ogni istanza o domanda affinché la Società possa ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione od altro atto o provvedimento amministrativo per la realizzazione e la gestione dell'Impianto e delle relative opere funzionali ed accessorie. L'eventuale rifiuto del Promittente Concedente di sottoscrivere richieste ed istanze per la installazione dell'Impianto e/o delle opere funzionali ed accessorie comporterà, decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Società formalizzata a mezzo raccomandata a/r, la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché il risarcimento dei relativi danni.

Al fine di non pregiudicare l'attività che la Società andrà a svolgere, il Promittente Concedente si impegna, sin dalla stipula del presente Contratto e si impegnerà espressamente nel Contratto Definitivo per tutta la relativa durata, a non modificare - ed a far sì che non venga modificato da terzi dipendenti o incaricati dal Promittente Concedente in alcun modo - l'attuale stato di fatto del Terreno e delle aree di sua proprietà, escluse cause di forza maggiore.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti nell'inadempimento di alcuna delle obbligazioni contenute nel presente Contratto non costituirà in alcun modo rinuncia a fare valere l'inadempimento di tale obbligazione per il futuro, né pregiudicherà la validità di alcun'altra disposizione contenuta nel Contratto stesso.

Il presente accordo preliminare dovrà essere interpretato ed adempiuto secondo buona fede, avendo riguardo all'intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione, esse intendono perseguire. Qualora una delle disposizioni del presente Contratto dovesse essere considerata invalida, tale fatto non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia, sempre che, per sua intrinseca natura, non debba considerarsi essenziale per la validità del Contratto stesso, nel qual caso, sarà applicabile la disciplina della nullità, annullabilità o risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti rinviando alle norme di legge ai sensi dell'art 1374 c.c.

ART. 13 - Forma

Il contratto definitivo sarà stipulato, a insindacabile scelta della Società, con la forma della scrittura privata autenticata ovvero dell'atto pubblico, presso il Notaio indicato dalla Società.

ART. 14 - Spese

Le spese di registrazione del presente atto e tutte quelle accessorie e conseguenti sono a carico della Promissaria Acquirente, comprese le visure ipotecarie.

ART.15 - Riservatezza



Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione concernente il presente Contratto - o della quale dovesse successivamente venire a conoscenza in relazione all'Impianto - ed a non divulgarla senza il preventivo consenso scritto della Promissaria Acquirente, restando fin d'ora inteso che la Promissaria Acquirente avrà la facoltà di divulgare liberamente il contenuto del presente Contratto ad eventuali terzi investitori o ad istituti di credito. L'eventuale violazione da parte della Promittente Concedente degli obblighi assunti da parte delle Promittente Concedente nel presente articolo comporterà alla risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. nonché il risarcimento dei relativi danni.

ART. 16 - Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto le parti di comune accordo stabiliscono che competente a decidere sarà in via esclusiva il foro di Caltanissetta.

Articolo 16 - Privacy

Con riferimento al D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed a tutta la normativa in materia di privacy, le parti autorizzano il Notaio al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali, anche sensibili o giudiziari contenuti nel presente atto, per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ad obblighi di legge, per esigenze organizzative di studio e dichiarano di aver ricevuto in precedenza di quest'atto ed in forma scritta tutta l'informativa in materia di protezione dati personali sensibili, esprimendo il relativo consenso, ed autorizzano il Notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai componenti che mi dichiarano di approvarlo.

Scritto da me Notaio su cinque pagine, occupa diciassette pagine fin qui

Si sottoscrive alle ore tredici e minuti zero

Firmato: Puci Orazio, Sciuto Giudo, Giorgia Damiata - Notaio

"COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE"

SI RILASCI PER USO.....

GELA,.....

20/04/2021

consentito in corso di
registrazione

